

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI  
RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE  
COMUNALE E LIBERE FORME ASSOCIATIVE  
E PER L'ISTITUZIONE DELL'ALBO E DELLA  
CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI**

## ART. 1

### Oggetto

L'Amministrazione Comunale riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito, ne promuove lo sviluppo al fine di concorrere agli interessi generali della comunità, e istituisce l'albo delle associazioni, ai sensi del D.L. 267/2000 (art.8) e del vigente statuto comunale (art.33).

## ART. 2

### Sezioni dell'albo delle associazioni

- L'albo delle associazioni è suddiviso nelle seguenti sezioni:
- associazioni sportive;
- associazioni di volontariato e associazioni di solidarietà familiare;
- associazioni di promozione sociale;
- organizzazioni non lucrative di utilità sociale e organizzazioni non governative.

## ART. 3

### Requisiti per l'iscrizione all'albo delle associazioni

Sono iscritte, a domanda, all'albo delle associazioni, le libere forme associative, costituite ai sensi della normativa vigente, e in possesso dei seguenti requisiti:

- si ispirino ai principi dettati dalla Costituzione;

- non abbiano scopo di lucro;
- abbiano sede nel Comune di Noci e/o svolgano la loro attività nel territorio comunale;
- abbiano finalità e ambiti di attività conformi ai principi dello statuto comunale e alle vigenti normative;
- siano costituite da almeno un (1) anno;
- non rappresentino movimenti politici e associazioni sindacali, professionali e di categoria.

#### ART. 4

##### Modalità di iscrizione all'albo delle associazioni

Il rappresentante legale dell'associazione, deve presentare domanda al Sindaco, redatta su apposito modulo, indicando la sezione tematica nella quale intende iscriversi, e allegando la seguente documentazione:

- copia dell'atto costitutivo e dello Statuto debitamente registrati e resi conformi all'originale, secondo la normativa vigente;
- elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche associative nonché del rappresentante effettivo e supplente nell'Assemblea;
- relazione sulle attività svolte nell'ultimo anno;
- situazione economico -patrimoniale relativa all'ultimo periodo amministrativo concluso;
- dichiarazione di responsabilità attestante l'assenza di fini di lucro;
- certificato di attribuzione del codice fiscale;
- eventuale/i certificato/i di iscrizione e/o affiliazioni ad associazioni albi o registri di Enti o Istituzioni sovracomunali di pertinenza.

La domanda di iscrizione all'albo deve pervenire entro il 31 dicembre.

Entro 60 gg. dalla data di presentazione della domanda gli uffici di competenza procedono

all'accertamento dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e l'approvano con provvedimento dirigenziale motivato.

Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione che entro 15 gg. dal ricevimento della nota potrà presentare osservazioni.

Trascorso tale termine, anche sulle base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà entro ulteriori 15 gg. sulla iscrizione o meno all'albo delle associazioni.

#### ART.5

Revisione periodica, aggiornamento e tenuta dell'albo

L'Albo è soggetto a revisione annuale, finalizzata a verificare il permanere dei requisiti occorrenti per l'iscrizione.

Per il fine indicato al precedente comma le associazioni trasmettono annualmente, entro il 28 febbraio:

- autocertificazione del legale rappresentante attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione e le eventuali variazioni circa la struttura organizzativa e gestionale;

- copia del Bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dall'assemblea dei soci; qualora l'Associazione per sua norma statutaria, non potesse presentare il bilancio entro il 28 febbraio, lo presenterà appena possibile e comunque entro e non oltre il 30 aprile;

Nel caso in cui l'associazione non produca entro il termine stabilito la documentazione richiesta, l'ufficio di competenza provvede alla cancellazione dall'albo.

La cancellazione è comunicata al rappresentante legale dell'associazione interessata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

La cancellazione dall'Albo avviene anche su domanda del legale rappresentante dell'associazione.

L'ufficio di competenza provvede annualmente all'aggiornamento dell'Albo entro il 30 Aprile e alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

L'Albo, inserito nel sito ufficiale del Comune di Noci, può essere, comunque, consultato da chiunque presso l'ufficio competente.

## Art. 6

### Prerogative degli iscritti all'albo

Le Associazioni iscritte all' Albo, hanno il diritto di:

- essere informate sulle iniziative e i provvedimenti adottati dall'Amministrazione Comunale riguardanti i loro ambiti di attività e prendere visione dei relativi atti amministrativi;
- essere considerate soggetti attivi nel proporre progetti e iniziative, relativamente ai propri ambiti di attività;
- essere destinatarie di informazioni relative alle concessioni di contributi finanziari, di strutture e beni strumentali effettuati dall'Amministrazione Comunale a beneficio delle Associazioni.

Le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo possono beneficiare, da parte del Comune, per lo svolgimento della propria attività ordinaria e/o straordinaria, di contributi finanziari, e uso di beni mobili e/o immobili e/o strumentali.

A tal fine le stesse Associazioni devono risultare in regola con la normativa prevista per la tipologia loro propria.

## Art.7

### Istituzione della consulta

I rappresentanti legali delle Associazioni, o loro delegati, costituiscono la Consulta delle associazioni.

Le riunioni della consulta hanno luogo su richiesta del 50% dei componenti e/o su richiesta dell'Amministrazione.

La nomina dei componenti della consulta avviene con atto della Giunta comunale.

La Consulta potrà proporre regolamenti per il proprio funzionamento, i quali entreranno in vigore dopo ratifica da parte del Consiglio comunale.

## ART. 8

### Indirizzi generali

Annualmente l'Amministrazione Comunale, sentita la Consulta, in sede di approvazione di Bilancio, o sue successive variazioni, individua, con propri atti di indirizzo, le risorse finanziarie complessive da destinare ai contributi economici alle associazioni iscritte nell'Albo, nonché le attività verso le quali destinare prioritariamente il proprio sostegno.

## ART. 9

### Tipologie di forme di sostegno alle associazioni

Le forme di sostegno erogabili dall'Amministrazione Comunale alle associazioni iscritte all'Albo, devono rispondere alle finalità e principi di cui all'art. 1 e sono le seguenti:

1. patrocinio gratuito, quale riconoscimento del valore sociale, civile, culturale e turistico dell'iniziativa proposta;
2. sovvenzioni, quando il Comune si fa carico interamente dell'onere derivante da un'attività

organizzata da altri soggetti, per un impegno finanziario non superiore a € 5.000,00.

Le iniziative rientreranno negli indirizzi programmatici dell'Amministrazione Comunale e saranno realizzate in stretta collaborazione con la stessa, e rese al pubblico gratuitamente o ad un costo concordato con l'Amministrazione comunale;

3. contributi quando le somme sono destinate ad iniziative che l'associazione svolge in modo ordinario durante l'anno o per progetti specifici sui quali l'Amministrazione comunale interviene nella misura di non oltre il 50% del costo complessivo dell'iniziativa;

4. vantaggi economici indiretti, quando sono riferiti alla fruizione gratuita o agevolata di beni mobili ed immobili di proprietà del Comune, nonché di prestazioni o servizi gratuiti;

5. stipula di convenzioni per progetti ed iniziative non occasionali della durata minima di 1 anno e non superiore a 3 anni.

L'Amministrazione comunale potrà, inoltre, emanare nel corso dell'anno bandi pubblici di invito alla presentazione di progetti in relazione a specifiche e/o urgenti iniziative che intende realizzare. Le modalità e i termini di presentazione dei progetti saranno indicati in ogni singolo bando nel rispetto del T.U. n.163/06 e successive modifiche.

Si specifica che le associazioni che dovessero ricevere qualsiasi forma di sostegno hanno l'obbligo di farne menzione su tutti gli stampati che dovessero essere prodotti.

## ART. 10

### Definizione dei criteri

L'eventuale concessione di forme di sostegno alle associazioni iscritte all'Albo, da parte dell'Amministrazione Comunale, è stabilita nel rispetto dei seguenti criteri:

- valutazione dei contenuti delle attività in base al grado di interesse generale e alla natura del

servizio prestato con particolare riferimento alla gratuità al pubblico;

-rispondenza delle iniziative agli obiettivi generali perseguiti dall'Amministrazione Comunale;

-valutazione dell'esperienza specifica acquisita nel settore, unitamente alla possibilità di prosieguo di iniziative precedentemente realizzate con successo;

-valutazione del grado di originalità e innovatività del progetto o dell'iniziativa.

L'ammontare delle forme di sostegno e le condizioni di assegnazione sono determinate in base alle seguenti variabili:

-al concorso economico di altri enti pubblici e/o soggetti privati;

-al contributo richiesto in proporzione al costo complessivo del progetto a realizzarsi;

-alla capacità economica ed organizzativa dell'ente richiedente.

In casi del tutto straordinari, debitamente motivati, l'Amministrazione Comunale, può disporre la concessione di benefici, in termini di contributi economici e/o di beni immobili e strumentali, anche a favore di enti, associazioni, comitati e/o soggetti privati, non iscritti all'Albo, per specifiche iniziative di particolare interesse, che abbiano rilievo di carattere nazionale o internazionale, nonché interventi di aiuto e solidarietà in situazioni eccezionali di calamità e per la realizzazione delle finalità proprie dello Statuto Comunale.

Sono esclusi dall'erogazione di qualunque forma di beneficio economico, ai sensi della normativa vigente, le Associazioni sindacali, i partiti politici e le loro articolazioni politico-amministrative.

## ART.11

Concessione del patrocinio gratuito



Le associazioni iscritte all'Albo possono richiedere il patrocinio gratuito, indirizzando l'istanza al Sindaco, almeno 20 giorni prima della data fissata per l'inizio dell'attività proposta, con la dovuta indicazione d'ogni elemento necessario alla valutazione dell'iniziativa.

La concessione del patrocinio è effettuata dal Sindaco, in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale.

## ART. 12

### Richiesta di contributi

Le associazioni iscritte all'Albo possono chiedere la concessione di contributi a fronte dell'attività ordinaria, allegando:

- relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata di consuntivo economico;
- dichiarazione del legale rappresentante attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo;

Tale documentazione andrà presentata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'attività rendicontata.

Le associazioni iscritte all'Albo possono chiedere la concessione di contributi a fronte di progetti specifici, esplicitando:

- finalità del progetto;
- descrizione analitica e durata dell'attività proposta;
- piano finanziario preventivo delle uscite e delle entrate con l'indicazione di eventuali contributi concessi da altri enti o soggetti privati;
- generalità e dati fiscali del delegato alla riscossione del contributo.

A tale scopo le associazioni devono far pervenire al Sindaco e redatta in carta semplice, entro il 31 ottobre di ogni anno, la programmazione delle attività da svolgersi nell'anno successivo.

#### ART.13

##### Concessione di contributi economici

Scaduto il termine fissato per la presentazione delle domande, ciascun responsabile dei centri di spesa, nell'ambito delle proprie competenze, cura l'istruttoria delle stesse, valutando la coerenza con gli indirizzi programmatici e la congruità delle richieste con i fondi attribuiti con il PEG.

Entro 60 gg. dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il responsabile, tenendo conto delle indicazioni di carattere generale fornite dall'Amministrazione Comunale, accerta l'ammissibilità al contributo delle richieste presentate e predispone la graduatoria di quelle ammesse.

#### ART. 14

##### Concessione di beni strumentali

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dell'assegnazione di vantaggi economici indiretti, può concedere alle associazioni iscritte all'Albo, e che ne facciano richiesta, proprie attrezzature e beni mobili per la realizzazione di iniziative e progetti rispondenti alle finalità dell'art. 1.

Le Associazioni potranno fare richiesta di beni strumentali non impegnati presentando apposita istanza con almeno 15 gg. di anticipo rispetto alla data della manifestazione.

L'associazione alla quale è concesso l'uso di beni strumentali da parte dell'Amministrazione Comunale è responsabile dell'integrità degli stessi e degli eventuali danni a terzi derivanti dal

loro utilizzo.

#### ART. 15

##### Concessione di beni immobili

L'Amministrazione Comunale può concedere alle Associazioni iscritte all'Albo beni immobili per lo svolgimento di attività le cui finalità risultino conformi a quelle dello Statuto Comunale.

Con proprio provvedimento la Giunta Municipale annualmente individua eventuali beni immobili disponibili da concedere alle Associazioni, specificandone l'ubicazione, la descrizione sintetica, il valore locativo di mercato, nonché le quote di cauzione e le tariffe per l'uso.

Le Associazioni iscritte all'Albo interessate alla concessione temporanea di immobili comunali devono presentare al Sindaco domanda, redatta in carta semplice, contenente la descrizione analitica dell'iniziativa o progetto, l'indicazione delle finalità perseguite, la durata dello stesso, le generalità e i dati fiscali del delegato alla stipula della convenzione.

La concessione di un immobile ad una Associazione da parte dell'Amministrazione Comunale è disciplinata da apposita convenzione.

All'atto della consegna dell'immobile da parte dell'Amministrazione Comunale è redatto verbale dello stato dei luoghi e di eventuali beni strumentali in dotazione alla struttura di che trattasi.

Eventuali danni agli immobili e ai beni strumentali in dotazione agli stessi, arrecati nel corso dell'attività per la quale è stato concesso il beneficio, sono a carico dell'associazione beneficiaria, che provvederà direttamente e a proprie spese al ripristino secondo le prescrizioni dei competenti Uffici Comunali o al rimborso delle spese.

#### ART. 16

## Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente regolamentato si rinvia alle norme di legge vigenti.

### ART. 17

#### Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

In fase di prima applicazione gli artt.8 e seguenti entreranno in vigore nell'anno successivo a quello dell'approvazione.